

CACCIA IN DEROGA, prelievo di cui all'art. 19 bis Legge n. 157/1992
ESTRATTO D.G.R. n. 898 del 14/06/2021
Pubblicata su B.U.R. n. 192 del 22/06/2021

Stagione venatoria 2021/2022

STORNO (*Sturnus vulgaris*)

LUOGO DI APPLICAZIONE è il territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bibbiano, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

CONDIZIONI DI RISCHIO: il prelievo venatorio è consentito nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti. Non è consentito un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

PERIODO DI APPLICAZIONE: il prelievo venatorio è consentito nei giorni 1, 2, 5, 9, 12 e 16 settembre 2021 e dalla terza domenica di settembre fino a lunedì 29 novembre 2021, nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n.157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami vivi della specie.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 40.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

CONTROLLI: gli operatori individuati devono obbligatoriamente accedere al servizio web della Regione Emilia-Romagna "Gestione caccia in deroga", per registrare l'attività di caccia in deroga e i relativi abbattimenti. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2021 al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso avviene tramite un codice identificativo di sei cifre, corrispondente al codice cacciatore assegnato univocamente dalla banca dati regionale caccia e riportato sul tesserino venatorio, ed un ulteriore codice di accesso come password. La password è inizialmente corrispondente alla data di nascita del cacciatore (giorno, mese e anno), otto caratteri consecutivi, seguita da un punto e dalla lettera "a" minuscola. A titolo esemplificativo, se la data di nascita è 31 dicembre 1960, la password iniziale sarà: "31121960.a"

Dopo il primo accesso, si raccomanda vivamente di indicare il proprio indirizzo e-mail, poiché esso sarà utilizzato dal sistema laddove siano rilevate problematiche. Infatti, nel caso di successivi problemi di accesso, sarà possibile creare una nuova password autonomamente, mediante la funzione "Crea una

nuova password” rintracciabile nella pagina iniziale del sistema, che invierà una e-mail con le relative istruzioni.

Una volta eseguito l’accesso, è necessario:

- compilare i campi richiesti dalle maschere dell’attività di caccia;
- segnalare, al termine della giornata di caccia, il numero di capi abbattuti durante la giornata.

Tale servizio consentirà, quindi, di conoscere in tempo reale il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

L’inserimento all’interno del portale dovrà riepilogare il totale dei capi abbattuti (corrispondente ai numeri segnati nel tesserino) e dovrà avvenire a cadenza regolare nelle date sottoindicate:

- Venerdì 1° Ottobre, per gli abbattimenti effettuati nel mese di Settembre.
- Venerdì 15 e 29 Ottobre, per gli abbattimenti effettuati ad Ottobre.
- Martedì 9, 16, 23, e 30 Novembre per gli abbattimenti effettuati a Novembre.

Resta invariato l’obbligo del cacciatore di segnare, nella apposita sezione del tesserino venatorio regionale, ogni singolo capo abbattuto con apposita **X** a fianco della sigla **ST***, subito dopo il loro recupero.